



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
COMMERCIO E LAVORO**

Relazione al Decreto Delegato

**“Sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
On.li Consiglieri,

Come noto, il DD 84/2019 aveva realizzato per le imprese un taglio importante del c.d. “cuneo fiscale”, attraverso uno speciale bonus qualora avessero effettuato un’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro (escluse alcune specifiche fattispecie) nel periodo 1 Giugno 2019 – 31 Dicembre 2019. Il bonus era pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni lavoratore assunto ed era utilizzabile entro un massimo di 3 anni a compensazione dei contributi previdenziali, degli oneri sociali e di altri adempimenti a carico del datore di lavoro dovuti all’Istituto per la Sicurezza Sociale per quello specifico lavoratore, fino alla concorrenza dell’importo totale.

Il bonus non presentava oneri per il Bilancio dello Stato, in quanto posto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali e finanziato dagli importanti risparmi che, per effetto della revisione degli incentivi realizzato con la Legge Sviluppo (legge n.115/2017), si sono realizzati su quel Fondo.

Il bonus poteva essere utilizzato anche dalle *“imprese che procedano entro il 31 dicembre 2019 alla conversione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato in essere da almeno 3 mesi”*. E proprio questo ultimo comma, che aveva la funzione di creare un incentivo importante alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro in essere, così come scritto ha portato a delle interpretazioni da parte delle imprese, legittime in base alla norma, che tuttavia avrebbero esteso eccessivamente la platea dei potenziali beneficiari minando l’equilibrio dei conti e dei Fondi sopra descritti.

Per evitare questo, si è inteso intervenire rapidamente, prima della ratifica, con questo ulteriore Decreto Delegato che, nel riconfermare pienamente i principi sopra descritti, rende più chiara la norma e più fedele al suo spirito il testo, approfittando per precisare subito alcuni aspetti che sarebbero stati inseriti in sede di ratifica.

In primis, ovviamente il testo ora prevede l'erogazione del bonus dal 2 Luglio (data di promulgazione del Decreto) e non più dal 1° Giugno, ferma restando la piena validità dei bonus già richiesti con la precedente norma.

Si chiarisce, innanzitutto, che il bonus vale *“per le nuove assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché trasformato in indeterminato entro il 31/12/2019”*, rendendo quindi palese che si parla di nuove assunzioni, direttamente a tempo indeterminato oppure stabilizzate entro la fine dell'anno.

Si precisa che il bonus non vale per le assunzioni di soci e amministratori, come è ovvio che sia visto che lo scopo della norma è incentivare l'assunzione di nuovi lavoratori non collegati all'impresa.

Si chiarisce anche cosa succede agli ex titolari di un Codice Operatore come libero professionista, impresa individuale o lavoratore autonomo: per evitare abusi (chiusura di COE ed immediata assunzione, magari nello stesso settore, con bonus), *“il datore di lavoro può accedere al bonus anche in caso di avvio di soggetto precedentemente titolare di codice operatore economico quale impresa individuale o Libero professionista o Lavoratore Autonomo, purché il soggetto assunto abbia cessato l’attività da almeno 6 mesi al momento dell’avvio”*.

Riguardo al periodo di prova, il datore di lavoro che assuma il lavoratore a tempo indeterminato e richieda il bonus, ha facoltà di optare per ottenerne l'erogazione al termine del periodo di prova dello stesso lavoratore, in modo da non dover eventualmente restituire un incentivo di cui abbia iniziato a godere. Qualora opti invece per l'erogazione immediata, se il lavoratore non supera il periodo di prova il datore di lavoro deve restituire l'incentivo goduto.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
COMMERCIO E LAVORO**

Riguardo al tema del tempo determinato, sopra descritto e che ha creato il problema interpretativo, si prevede quanto segue. Oltre alla precisazione che, come detto, il bonus vale solo per le nuove assunzioni, si è prevista una salvaguardia per i rapporti a tempo determinato in essere, onde evitare che le aziende semplicemente "sostituiscano" tempi determinati attualmente presenti con nuovi lavoratori assunti con il bonus. Si precisa dunque che se il datore di lavoro assume un nuovo lavoratore con il bonus ma poi non mantiene in organico, alla scadenza del contratto, un tempo determinato in essere nella stessa mansione o tipologia di lavoro del neoassunto, debba restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente al bonus ottenuto per quel lavoratore. In tal modo si dà alle imprese di incrementare l'occupazione ulteriormente potendo usare l'incentivo, anche in presenza di tempi determinati in essere, ma sapendo che se quei lavoratori a tempo determinato svolgono funzioni analoghe ai neo assunti, devono essere confermati al lavoro alla scadenza del contratto o vi è l'obbligo di restituzione dell'incentivo.

Fiducioso che questo testo consenta di rendere più chiaro l'utilizzo di una norma che ha creato interesse nel primo mese di applicazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Segretario di Stato  
Andrea Zafferani